UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
G. D'ANNUNZIO
CHIETI - PESCARA

CIRTE

# *IL TRUST: IMPOSTE SUI REDDITI, IMPOSTE INDIRETTE E OPPORTUNITA' FISCALI*

BOLOGNA, 14 APRILE 2015 – FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA


## LORENZO DEL FEDERICO

**Professore ordinario Università di Chieti – Pescara**
**Direttore del CIRTE**
**Studio Legale Tributario del Federico & Associati**

**studiolegale.bologna@delfedericoeassociati.it**
**studiolegale.pescara@delfedericoeassociati.it**
**studiolegale.roma@delfedericoeassociati.it**

# IL POLIMORFISMO DEL TRUST

- Il trust è un istituto flessibile, idoneo a presentarsi sotto una molteplicità di "schemi applicativi" e a soddisfare numerose finalità:
- *Trust autodichiarato:* disponente e trustee coincidono;
- *Trust autodestinato:* disponente e beneficiario coincidono;
- *Trust con scopo di pubblico interesse (c.d. charitable trust);*
- *Fixed trust:* il trust attribuisce ai beneficiari specificamente individuati diritti predeterminati sul patrimonio in trust;
- *Trust discrezionali:* spetta al trustee individuare i beneficiari e decidere se attribuire loro i benefici derivanti dai beni segregati in trust;
- *Trust protettivo:* la posizione beneficiaria sul reddito e sul fondo in trust è indisponibile
- *Trust di scopo:* il trust ha per oggetto la realizzazione di un determinato fine, purchè lecito (anche *non charitable*)

# Il trust nelle imposte sul reddito: agenda

- Il trust nel tuir
- Trust trasparenti e opachi
- La residenza
- Casistica

# IL TRUST NEL T.U.I.R

Normativa di riferimento:

Art. 73 TUIR

- Comma I, lettera b):«**Sono soggetti all' IRES**… «gli enti pubblici e privati, diversi dalle società`, **nonché i trust**, **residenti nel territorio dello stato** che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale»;
- Comma I, lettera c): "Sono **soggetti all' IRES**… «gli enti pubblici e privati, diversi dalle società`, **nonché i trust**, residenti nel territorio dello stato **che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale**»;

# IL TRUST NEL T.U.I.R

- "Sono **soggetti all' IRES**… «le società, e gli enti di ogni tipo, **compresi i trust**, **non residenti** nel territorio dello Stato»
- Comma V: «Nei casi in cui i beneficiari del trust siano **INDIVIDUATI**, i redditi conseguiti dal trust sono **imputati** in ogni caso ai beneficiari…» e riqualificati come redditi di capitale (seppur imputati secondo competenza, cioè «indipendentemente dalla percezione»).

**Art. 44 TUIR, comma I, Lettera g) Sexies**:

"Sono redditi di capitale, i redditi imputati a beneficiario di trusts, **anche se non residenti**".

# IL TRUST NEL T.U.I.R

Quindi: è oggi innegabile la soggettività del trust - Al di là del dibattito teorico circa la sistematicità della scelta legislativa, al fatto che già prima della novella il trust fosse qualificabile soggetto Ires, **il trust è soggetto IRES ma nell'ipotesi in cui siano identificati i beneficiari di reddito, i redditi saranno imputati ai beneficiari per trasparenza**.

Avremo, quindi, in ragione del contenuto dell'atto istitutivo:

- ✓ trust opachi
- ✓ trust trasparenti

# TRUST TRASPARENTI E OPACHI

Tipico caso di trust opaco: i trust discrezionali, nonché tutte le tipologie di trusts in cui i beneficiari vantano mere aspettative sui beni in trust.

Ancora: saranno opachi i trusts di accumulazione.

- Analogamente, sono da considerare opachi anche quei trusts in cui vi siano beneficiari finali di capitale, ma non di reddito.

Sul punto, peraltro, la prassi amministrativa è netta nel ritenere che sono trasparenti solamente quei trusts in cui i beneficiari che, rispetto al reddito, vantano "*una capacità contributiva attuale*": non basta l'individuazione del beneficiario (anche se la prassi in taluni casi non è chiarissima).

# I TRUST RESIDENTI

1) **<u>Trusts residenti in Italia</u>**:

✓ Opachi: imposizione in capo al Trust soggetto Ires in base alla natura del bene oggetto del *trust fund*.

✓Trasparenti: redditi del trust imputati ai beneficiari sempre e comunque come redditi di capitale (ma per competenza e non per cassa).

- Nel caso in cui i redditi del Trust, anche se trasparenti, siano assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, le somme attribuite ai beneficiari non potranno più essere assoggettate ad imposizione (Art. 163 TUIR – Divieto di doppia imposizione).

# CASISTICA

Caso specifico: Trusts trasparenti **residenti** in Italia con beneficiari (individuati) **non** residenti: secondo l'Agenzia, il reddito imputato ai beneficiari deve considerarsi prodotto in Italia, **a prescindere dalla effettiva corresponsione**. Ciò in virtù dell'art. 44 che avrebbe introdotto un nuovo criterio di collegamento territoriale, «speciale» rispetto all'art. 23 del TUIR (che, invece, prevede la "corresponsione").

Non vi è, però, unanimità di vedute in dottrina. Molti autori ritengono che mancherebbe qualunque collegamento territoriale.

Secondo la tesi ministeriale, invece, i soggetti non residenti dovrebbero presentare la dichiarazione in Italia.

# IL CASO DEL TRUST OPACO NON RESIDENTE

2) **<u>Trusts opaco non residente (cioè senza beneficiari di reddito individuati)</u>**: qui, evidentemente, occorrerebbe distinguere due situazioni. A prima vista la soluzione sembrerebbe semplice.

- Se i redditi sono di fonte italiana (ad es. immobili o strumenti finanziari), vi deve essere tassazione in Italia secondo le regole nazionali e le rispettive categorie. In tal caso, tranne i casi di tassazione sostitutiva o ritenuta, il *trustee* estero dovrà presentare la dichiarazione in Italia.

- Se i redditi non sono di fonte Italiana, ovviamente, non vi dovrebbe essere alcuna tassazione in Italia.

## … SEGUE

Ad esempio: se un soggetto residente in Italia conferisce in *trust* strumenti finanziari emessi da una società italiana, nel momento della attribuzione dei redditi al trust estero si potranno avere casi di esenzione, oppure imposte sostitutive e ritenute a titolo d'imposta.

- Analogamente, come detto, se i medesimi strumenti finanziari sono emessi da soggetti esteri non dovrebbe sussistere alcuna tassazione in Italia.

Ciò a prescindere dal fatto che vi siano o meno **beneficiari finali** del trust residenti in Italia.

# LA POSIZIONE DELL'A.F.

**Interpretazione dell'AF**: viene posta in essere una sorta di «equiparazione» tra trust opachi e trasparenti. Infatti, i beneficiari residenti in Italia di trusts residenti all'estero sarebbero, **sempre e comunque, assoggettati a tassazione in Italia**: quindi, non solo se il reddito è prodotto nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 23 del t.u.i.r, ma anche se il reddito trova la propria fonte in beni non localizzati in Italia. "Il reddito imputato dal trust a beneficiari residenti è imponibile in Italia in capo a questi ultimi quale reddito di capitale, a prescindere che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato".

Finalità antiabuso ma del tutto priva di appoggio normativo.

# IL CASO DEL TRUST TRASPARENTE NON RESIDENTE

3) Trust trasparente **non residente,** con beneficiari individuati non residenti, che percepisce redditi di fonte italiana. Chiaramente non vi sono problemi se si tratta di redditi soggetti ad imposizione sostitutiva o ritenuta.

Vi possono essere problemi per altre categorie reddituali.

- Ad esempio: un residente in Austria conferisce un immobile situato in Italia in un trust residente in Inghilterra. Tale caso non pare emergere nella prassi dell'AF.

In tale ipotesi, la soluzione più coerente sembra quella di prevede un obbligo dichiarativo in Italia da parte del *Trustee*, salvo poi imputare il reddito al beneficiario austriaco.

# TRUST E INTERPOSIZIONE

**Profili di criticità**: Circ. n. 61/E del 27/12/2010

Casi di interposizione individuati dall'Agenzia:

- trust che il **disponente (o il beneficiario)** può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
- - trust in cui il **disponente** è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario;
- - trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall'atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
- - trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto "trust a termine");

## … SEGUE

- - trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee;
- - trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;
- - trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;
- - trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;
- - ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.

# LA RESIDENZA FISCALE DEL TRUST

I° profilo: sia nei trusts opachi, sia in quelli trasparenti, occorre individuare la residenza del trust.

**L'unico caso che non presenta alcun profilo problematico in tal senso è quello del trust non residente, con beneficiari non residenti e che non possiede beni produttivi di redditi in Italia.**

In tutti gli altri casi, è necessaria una indagine preliminare sulla residenza.

# LA RESIDENZA FISCALE DEL TRUST

**Attenzione**: non vi è alcuna immediata sovrapposizione tra:

- ✓ Trust interno/trust fiscalmente residente in Italia;
- ✓ Trust estero/trust fiscalmente non residente in Italia.

- Vi possono essere:

- ipotesi (limite) di trust in cui gli elementi essenziali sono localizzati in Italia ma il trust non è fiscalmente residente in Italia;
- Ipotesi (più frequenti) di trust in cui gli elementi essenziali non sono localizzati in Italia ma il trust è fiscalmente residente in Italia.

# I CRITERI

Criteri di residenza individuati dal legislatore italiano per i soggetti Ires:

- ✓ Sede legale (non ha rilevanza per il Trust)
- ✓ Sede dell'amministrazione: luogo da cui provengono gli impulsi volitivi e, quindi, dal quale vengono prese le decisioni determinanti per il soggetto (direzione effettiva);
- ✓ Oggetto principale della attività

# … SEGUE

I due criteri principali da seguire non possono che essere quello della direzione effettiva e quello dell'oggetto principale.

- **Prassi amministrativa**: tende ad identificare la residenza con il **domicilio fiscale del *trustee***; mentre l'oggetto principale sarebbe da individuare dove è localizzato il *trust fund* secondo un criterio di prevalenza quantitativa: in sostanza, secondo la prassi, se il patrimonio è, in misura massima, localizzato in Italia, allora il trust è residente in Italia.

# … SEGUE

- E' chiaro che tale impostazione deve essere adattata alle peculiarità del trust, anche perché la stessa prassi individua, poi, come criterio «principale» per individuare la residenza il luogo di **effettivo svolgimento della attività** .
- Per determinare la residenza del trust occorre, quindi, prendere come punto di riferimento lo scopo dello stesso e, dunque, il luogo di svolgimento della attività istituzionale del trustee: cioè, ciò che rilevano sono le obbligazioni delle quali è onerato il *trustee* ed i poteri che esso esercita in adempimento dei propri compiti istituzionali.

# CASISTICA

Caso: Una persona fisica italiana, piuttosto anziana e vedova, che detiene partecipazioni di un certo rilievo in società Italiane, ha come unico discendente un figlio gravato da una malattia mentale che non gli permette di essere autosufficiente e che si troverà, in futuro, titolare dei suddetti beni. Questa persona decide di istituire un trust discrezionale nominando *trustee* un soggetto residente all'estero, ma ***protector* un professionista italiano e beneficiario delle utilità derivanti dai beni del trust** (**ATTENZIONE**, non dei redditi del trust, altrimenti ricadremmo nella ipotesi del trust trasparente) il figlio, anch'esso residente in Italia.

## … SEGUE

Scopo del trust è quello di tutelare il figlio con gravi problemi di salute; **l'attività richiesta al trustee è quella di individuare di volta in volta** - e, conseguentemente, di soddisfare - le esigenze economiche del figlio, sentito il parere, **vincolante**, del *protector*. L'attività principale del *trustee,* pertanto, sarà identificabile nella **tutela del beneficiario del trust**, nel **fare in modo che quest'ultimo possa condurre una vita dignitosa** e non sarà, al contrario, un'attività di "gestione di partecipazioni", se non in via del tutto marginale.

## … LA GESTIONE STATICA

Nel trust, infatti, l'individuazione della **attività** della quale è "onerato" il *trustee* è molto complessa se si pensa che, nella maggioranza dei casi (o quanto meno è ciò che emerge nella prassi applicativa) lo scopo del trust è semplicemente quello di tutelare, per le ragioni più svariate, un complesso di beni, laddove la gestione del *trust fund* può essere del tutto **statica, cioè meramente conservativa**, vuoi perché il beneficiario è un disabile, piuttosto che un minore, piuttosto che, in generale, un soggetto che non è in grado di badare a sé stesso. (il che contrasta, *ipso facto*, con il concetto di "attività").

# IN DEFINITIVA …

In questa logica, peraltro, attività del trustee ed oggetto principale del trust tendono a coincidere.

Piuttosto, per verificare la residenza, occorre verificare da quali soggetti giungano gli **impulsi volitivi** determinanti per l'attività del trust (dando per scontato, evidentemente, che si tratti di trusts reali in cui il disponente si sia spossessato dei beni effettivamente ed in cui il trustee sia pieno proprietario dei beni).

# LE DECISIONI DEL TRUSTEE

Il *place of effective* managment può essere, apparentemente, facilmente individuato nel caso delle *trusts company* cioè di quelle società che sono costituite per assumere professionalmente l'incarico di *trustee*.

Analogamente, potrebbe essere facilmente identificatala residenza nel caso in cui vi sia un complesso di beni organizzato in capo al trustee (ma tale ipotesi è marginale).

Un **criterio utile, comunque, può essere identificato nel luogo in cui il trustee (o i trustee) prendono le proprie decisioni vincolanti per il raggiungimento dello scopo individuato nell'atto istitutivo**.

Ma tale assunto, come visto nel precedente esempio, giova ribadirlo, deve essere analizzato in funzione delle caratteristiche tipiche del singolo trust.

# E IL RUOLO DEI BENEFICIARI?

Come osserva recente dottrina, infatti, potrebbero esservi ipotesi di trusts, perfettamente validi civilisticamente, ma nei quali il ruolo, vincolante, assunto dai beneficiari o dal *protector*, "canalizzino" la residenza verso altri luoghi rispetto a quello in cui risiede il *trustee*.

Si pensi ai casi in cui i beneficiari assumono determinazioni vincolanti per il trustee (caso trattato da una Corte Canadese).

## CASISTICA

Ancora: secondo una **sentenza britannica** del 2008, *il place of effective managment* era da individuare in Inghilterra in quanto, nonostante il trustee fosse una società di Guernesey, lo stesso prendeva tutte le proprie decisioni sulla base di una società di consulenza inglese la quale, di fatto, vincolava la gestione del trust.

Al contrario, le mere lettere di desiderio del disponente al *trustee* (in quanto non vincolanti) non possono avere effetti sulla residenza: possono avere effetti, tutt'al più, sulla validità del trust stesso se emerge che gli impulsi volitivi arrivano proprio dal disponente.

# IMPOSTE INDIRETTE E PATRIMONIALI : AGENDA

- **Imposta sulle successioni e donazioni**:
  - profili generali
  - momento impositivo
  - le peculiarità dei trust liquidatori e di garanzia
- **Imposta di registro**
- **Imposte ipotecarie e catastali**
- **IMU**

# ATTO SEGREGATIVO INIZIALE E IMPOSIZIONE INDIRETTA

- Com'è noto, l'effetto di separazione patrimoniale è provocato dalla combinazione dell'atto che istituisce il trust e l'atto che individua i "beni in trust" e li destina all'attuazione del programma delineato nell'atto istitutivo (fermo restando che i due atti possono coesistere nel medesimo documento o constare da due documenti diversi)
- L'**atto istitutivo**, essendo privo di contenuto patrimoniale, soggiace unicamente all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (circ. 48/E del 6 agosto 2007, par. 5.1)
- L'**atto di destinazione**, comportando la creazione di un "vincolo di destinazione" si presta ad assumere rilevanza ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni (circ. 29/5/2013 n. 18/E)… ma è sufficiente la mera istituzione del vincolo di destinazione o è, altresì, necessario che avvenga il "trasferimento di beni e diritti?"… il trust non viene menzionato esplicitamente nell'elenco degli atti e presupposti impositivi dal d.l. 262/2006, pur facendo parte della medesima Manovra finanziaria per il 2007 che ha espressamente riconosciuto la soggettività tributaria del trust ai fini IRES

# L'IMPOSTA SULLE GRATUITÀ

- L'art. 2, comma 47, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 ha reintrodotto "l'imposta sulle successioni e donazioni, sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di **vincoli di destinazione**".
- Rilevanza degli effetti giuridici "**effetti liberali**" → incremento stabile e quantificabile di un determinato patrimonio, con correlato decremento di un altro
- Il comma 49 dispone che "per .. la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario" → la norma sembra presupporre un'**alterità soggettiva** e l'esistenza di un **beneficiario**, ossia un soggetto che dall'atto discende un vantaggio immediato (né futuro né eventuale)

# FRANCHIGIE E ALIQUOTE

- Aliquote modulate in relazione **grado di parentela** disponente / beneficiario:
  - a favore del **coniuge e dei parenti in linea retta** sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, **1.000.000 di euro: 4 per cento**;
  - a favore dei **fratelli e delle sorelle** sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, **100.000 euro: 6 per cento**;
  - a favore degli **altri parenti fino al quarto gr**ado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: **6 per cento**;
  - a favore di **altri soggetti**: **8 per cento**.
- Si rammenta la franchigia introdotta per le **persone portatrici di handicap** se il trust è istituito a loro beneficio: "se beneficiario è un soggetto portatore di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104/1992, l'imposta di donazione si applica solo sulla parte del valore dei beni donati che supera la **franchigia di €. 1.500.000,00**" (d.l. 262/2006, art. 2, comma 49 bis) . La franchigia opera a prescindere dal legame di parentela intercorrente con il dante causa, ma, nel caso sussista anche un rapporto di parentela, non è cumulabile con le franchigie previste a favore di discendente, coniuge … (circolare Ag. Entrate del 22/1/2008). L'eccedenza rispetto alla franchigia sconta le aliquote ordinarie e, dunque, del 4%, 6% o 8% in relazione al grado di parentela/affinità esistente tra donante e donatario.

# LA POSIZIONE DELL'A.F.

- Secondo l'Agenzia delle Entrate (**circ. n. 48/E/2007 e n. 3/E/2008**) l'atto di costituzione del trust, che realizza il trasferimento della proprietà dei beni segregati, integra la fattispecie impositiva dell'imposta
- Se, invece, l'atto istitutivo non è anche atto di dotazione patrimoniale si applica imposta di registro in misura fissa(art. 11 Tariffa, parte I, TUR)
- Esigenza di semplificazione e certezza del gettito: **imposizione immediata**, senza dover attendere i successivi atti di attribuzione → irrilevanza dell'attribuzione successiva, sia nel caso di trasferimento degli stessi beni segregati, sia in caso di trasferimento degli incrementi patrimoniali

# … SEGUE

- Rilevanza del momento in cui il vincolo è costituito in funzione dell'arricchimento futuro per individuare le franchigie, l'aliquota, eventuali esenzioni
- Se non ci sono beneficiari diretti (trust di scopo) o non vi è nessun rapporto di parentela, si applica aliquota 8%, senza alcuna franchigia → **il rapporto tra disponente e beneficiario deve essere valutato all'atto di segregazione del patrimonio** (circ. n. 3/E/2008)
- Se l'individuazione è rimessa ad un atto successivo si applica 8%

… criticità di tale impostazione in relazione ai trust di scopo (hanno per oggetto il perseguimento di un fine e non l'arricchimento di determinati soggetti), o diritto sottoposto a condizione o alcune ipotesi di trust discrezionale→ manca prospettiva certa di arricchimento patrimoniale

… perplessità anche con riferimento al trust autodichiarato → non si realizza alcun effetto traslativo (per la tassazione del trust autodichiarato con aliquota residuale, **CTP Milano** 20 maggio 2010, n. 73; 31 maggio 2010, n. 78, 31 maggio 2010 n. 79; **CTP Firenze**, 15 marzo 2012, n. 82 in "controtendenza" rispetto alla giurisprudenza di merito maggioritaria)

# La giurisprudenza in caso di beneficiari titolari di una mera aspettativa giuridica

- **CTP Caserta**, 11 giugno 2009 n. 481 "nel caso di specie i beneficiari sono titolari di un diritto sottoposto a condizione sospensiva che non consente loro, al momento del trust, di ottenere i beni e, quindi, non v'è alcun arricchimento tassabile. Di conseguenza si deve applicare l'imposta in misura fissa";
- **CTP Bologna**, 30 ottobre 2009, n. 120 "il trustee non ottiene alcun arricchimento personale e non realizza alcun accrescimento definitivo della sfera patrimonial sua propria" (ipotesi di trust di garanzia, conclude per registrazione con applicazione imposta in misura fissa);

# … SEGUE

- **CTP Firenze**, 12 febbraio 2009, n. 30 " L'oggetto della tassazione deve concretizzarsi in un trasferimento di ricchezza "a favore di un soggetto terzo … nel caso di ui trattasi i beneficiari sono titolari di una posizione qualificabile come "aspettativa giuridica"che è la posizione propria di chi è titolare di un diritto sottoposto a condizione sospensiva …al momento in cui si verificherà la condizione, scatterà a carico del beneficiario l'obbligo di denunzia ex art. 19 del d.p.r. 131/1986"
- **CTR Lazio Latina**, 29 settembre 2011 "non è applicabile nè l'imposta sulle successioni e donazioni, nè l'imposta di registro in misura proporzionale in quanto il negozio di trasferimento si caratterizza per una sostanziale neutralità sotto il profilo economico e, ai fini fiscali, si deve escludere l'annovero del negozio tra quelli a contenuto patrimoniale"
- **CTR Genova**, 26 settembre 2012, n. 81 "l'istituzione id un trust in cui è attribuita al beneficiario una rendita che gli conferisce solo una **mera aspettativa e non il diritto ad una attribuzione certa e periodica di denaro comporta l'applicazione dell'imposta di successione e donazione limitata alla sola dotazione patrimoniale del trust e non invece l'imposizione della rendita**, che è futura e non di certa liquidazione, in forza dell'art. 17 lrtt. A) del d.lgs. 346/1990 che riguarda la base imponibile delle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario"
- **CTR Venezia**, 27 novembre 2013, n. 90 "fino alla conclusione del trust, il Fisco può pretendere solo il tributo in misura fissa, in quanto in capo al fiduciario non ha luogo alcun incremento patrimoniale, mentre alla scadenza del trust gli atti sono suscettibili di imposizione in misura proporzionale, perchè solo allora avrà luogo un effettivo trasferimento della proprietà"

# IL MOMENTO IMPOSITIVO

- In caso di truts privi di beneficiari, o beneficiari non determinati, o nel caso manchi un diritto certo all'arricchimento futuro, o, ancora, in ipotesi di trust autodichiarato dovrebbe riconoscersi **imposta fissa (di registro)** al momento istituzione trust **+ eventuale imposta proprozionale (successioni e donazioni)** al momento in cui si realizza l'attribuzione definitiva ai beneficiari → la cessione dei beni al trustee ha mera portata strumentale alla realizzazione del programma negoziale e l'imposizione proporzionale immediata del trust potrebbe determinare l'imposizione su una ricchezza, espressa dal patrimonio segregato, non coincidente con il futuro vantaggio patrimoniale(Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 58-2010/T)
- È noto, infatti, che la gestione dei beni in trust può essere dinamica ed avere come effetto la trasformazione dei beni in trust

## … SEGUE

- La giurisprudenza ha accolto tale impostazione, **ribaltando la tesi dell'A.F.** (cfr. **CTP Treviso**, 30 aprile 2004, nn. 47 e 48, **CTP Firenze**, 12 febbraio 2009, n. 30, **CTR Venezia**, 27 novembre 2012, n. 90, **CTP Padova**, 19 dicembre 2003, **CTP Latina**, 8 gennaio 2013, n. 10, **CTR Milano**, 11 marzo 2013, ): "il momento rilevante per la tassazione è quello dell'effettiva devoluzione del trust fund ai beneficiari finali del trust → applicazione dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. 346/1990, sulle **donazioni sottoposte a condizione sospensiva** → L'originazione della separazione patrimoniale e la correlata attribuzione di beni al trustee rappresentano solamente lo strumento per la realizzazione del programma e, quindi, un momento fiscalmente neutrale

# E I TRUST "NON LIBERALI"?

- L'A.F. "appiattisce" tutti i tipi di trust sulla categoria dei trust liberali
- Nel trust autodichiarato non vi è effetto traslativo ma una mera destinazione al trust di una parte del patrimonio generale del disponente con assunzione della qualità di trustee da parte sua
- Non tutti i trust hanno scopo liberale → la sfera dell'imposta successioni e donazioni deve coordinarsi con il suo oggetto e la capacità economica colpita → il tributo successorio NON colpisce ogni trasferimento di beni o diritti tra due diverse sfere soggettive, ma i soli **arricchimenti ricevuti "senza sforzo"**, per spirito di liberalità o, quantomeno, a titolo gratuito → il fulcro dell'imposta è proprio il prelievo relativo ai vantaggi che un soggetto consegue senza che da parte sua vi sia da effettuare alcuna prestazione correlata al vantaggio conseguito
- ..... I TRUST "COMMERCIALI"?

# I TRUST LIQUIDATORI

- Vincolo di destinazione preordinato alla soluzione di una crisi d'impresa: l'effetto "vantaggioso" nel trust liquidatorio è solo quello di sanare, in tutto o in parte, le posizioni debitorie dell'impresa
- **CTP Lodi** , 12 gennaio 2009, n. 12 : nel trust liquidatorio "*al trustee è concessa la più ampia facoltà di operare con piena autonomia decisionale; pertanto non si ravvisa alcun vincolodi destinazione e non è applicabile l'imposta sulle donazioni*"(manca, di fatto, il profilo di arricchimento patrimoniale sia in capo al trustee che è mero gestore di patrimonio, sia in capo ai creditori sociali)
- **CTP Caserta**, 11 giugno 2009, n. 481 "*l'art. 49 del d.l. 262/2006 utilizza le parole < a favore>, per cui l'oggetto della tassazione deve concretizzarsi in un trasferimento a favore di un terzo rispetto al disponente*"

# I TRUST DI GARANZIA : A.F

- Secondo l'A.F. l'atto segregativo di per sè non è sufficiente ad assumere rilevanza nell'ambito dell'imposta sulle successioni e donazioni → occorre ulteriore effetto traslativo (circ. 22 gennaio 2008, n. 3/E). → analisi caso per caso in relazione effetti
- Tuttavia, secondo l'A.F., il trust costituisce una species del genus "vincoli di destinazione" → **in ogni caso soggetto ad imposta successioni e donazioni**

# … SEGUE: GIURISPRUDENZA

- **CTP Macerata, 26 settembre 2012, n. 207** (trust di garanzia di una linea di credito erogata da una banca a favore di una società per la realizzazione di un impianto fotovoltaico)**,** che si richiama a **CTR Roma, sez. dist. Latina**, 29 settembre 2011
- **CTP Ravenna**, 20 novembre 2012, un trasferimento di beni al trustee di un trust di garanzia, che non comporta la costituzione di un vincolo di destinazione definitivo ed irrevocabile, non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni ma all'imposta di registro in misura fissa.
- **CTR Bologna, 4 febbraio 2011, n. 16** (caso del "Trust di Garanzia per gli acquarelli")
  - Quando è palese la carenza dell'*animus donandi ed* il trustee è mero strumento per la realizzazione di uno scopo, non trova applicazione l'imposta sulle successioni e donazioni nè l'imposta di registro in misura proporzionale la quale presuppone "sempre la locupletazione di cui (almeno) una delle parti abbia goduto"
  - Il "giusto" momento impositivo dieve essere individuato in quello dell'effettivo e definitivo incremento di ricchezza a favore del beneficiario, potendosi configurare solo in tal momento l'indice di capacità contributiva rilevante ai fini imposta successioni e donazioni
  - **CTP Bologna**, 12 novembre 2013, n. 169 "il trust **autodichiarato**, non potendo produrre alcun trasferimento di proprietà, essendo il disponente ed il trustee la stessa persona, non legittima l'avviso di liquidazione emesso per il recupero della maggior imposta sulle successioni e donazioni relative alla sua istituzione"
  - **CTP Milano**, 23 luglio 2013, annulla un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate per il recupero delle imposta di donazione, ipotecaria e catastale a seguito dell'istituzione di un trust di garanzia, il cui fondo in trust era costituito da un immobile e di cui beneficiario era un creditore e beneficiario del residuo il disponente, discostandosi dalle previsioni della circolare 48 E del 6 agosto 2007, che stabilisce che per i trust di scopo è dovuta l'imposta di donazione e successione con l'aliquota dell'8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di "altri soggetti".
  - **CTP Pesaro**, 21 marzo 2014, in riferimento ad un trust auto dichiarato contenente la previsione di un vincolo di destinazione in favore dei creditori personali del disponente, **respinge il ricorso e dichiara corretto il suo assoggettamento all'imposta di successione e donazione in misura proporzionale**, trattandosi di obbligazione tributaria nascente nel momento stesso in cui viene costituito il vincolo di destinazione e che la segregazione, pur in assenza di atti formali di trasferimento, comporta un'intrinseca movimentazione avente natura patrimoniale

# UN CASO EMBLEMATICO

- **CTR Milano, 4 luglio 2012, n.73**

- una persona fisica che istituisce un trust protettivo auto – dichiarato. Il disponente/trustee apporta due immobili con annessi arredi, destinando il patrimonio al soddisfacimento istituti di credito, nei modi, limiti e grado per cui era stata prestata una fideiussione (rafforzamento garanzia generica prestata agli istituti bancari in qualità di fideiussore di una società);
- il trustee deve mantenere il fondo in trust a garanzia degli obblighi derivanti dalla fideiussione;
- in caso di esaurimento dello scopo o, comunque, al termine del trust, beni e redditi derivanti dal trust tornano nella disponibilità del disponente, per la durata della sua vita o, in caso di premorienza, agli eredi
- l'atto istitutivo prevedeva la c.d. clausola fiscale che specificava l'assenza di attribuzioni liberali e di arricchimento in capo al trustee (precisazione che agli effetti di cui all'art. 2, comma 49, d.lgs. 202/2006 base imponibile pari a zero poichè valore beni apportati)

# …A.F. E COMMISSIONE REGIONALE A CONFRONTO

## A.F. e CTP n. 113/18/10

- Natura patrimoniale dell'apporto + effetto segregativo → è un vincolo di destinazione
- No franchigie
- Aliquota massima 8% pur in presenza di trust autodichiarato (circ. n. 48/E/2007 e 3/E/2008)
- CTP: il trust è rapporto giuridico complesso dotato di un'unica causa fiduciaria → stessa famiglia vincoli di destinaizone e applicazione automatica dell'imposta al momento segregazione patrimonio → non rilevanza la mancanza di incremento patrimoniale

## CTR Milano n. 73/15/12

- Necessità di indagare sugli effetti concreti che lo specifico trust determina
- Nel caso di specie, segregazione esclusivamente sottesa alla prestazione di una garanzia → non configura manifestaizone di capacità contributiva del trustee
- Non applicazione dell'imposta

# LA SUPREMA CORTE SI ALLINEA ALL'A.F.

- Con le recenti ordinanze **nn. 3735/2015 e 5322/2015** la Cassazione ha aderito in toto alla linea dell'A.F.
- Il d.l. n. 262/2006 avrebbe infatti istituito, accanto all'imposta sulle successioni e donazioni, l'imposta sulla costituzione di vincoli di destinazione, "***imposta nuova accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali***"
- Il presupposto impositivo dell'imposta sui vincoli di destinazione è correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti, là dove l'oggetto consiste nel valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'esercizio delle proprie facoltà proprietarie, per essere gestita da alti a beneficio di terzi, finisce per l'impoverirsi

# ABUSIVO O MENO L'IMPOSTA SI APPLICA ALL'8%

- Da osservare che l'applicazione dell'imposta sulle successione e donazioni con l'aliquota dell'8% opera a prescindere dalla natura "elusiva" o meno della fattispecie
- Il caso di cui all'ordinanza n. **5322/2015 del 18 marzo 2015,** infatti, riguarda un trust senza alcun profilo di anomali o rischio "abusivo" (si trattava, nella fattispecie, di Umbria Trust, istituito dalla Fondazione cassa di risparmio di Perugia, Regione Umbria, Comune di Perugia e Camere di Commercio, finalizzato alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla riqualificazione e allo sviluppo dell'aeroporto umbro S. Egidio) →
- non è qui in discussione la genuinità dell'operazione e si tratta evidentemente di un' attribuzione patrimoniale priva di qualsivoglia intento liberale

# .. SEGUE

- La fattispecie di cui all'ordinanza n. 3735 del 24 febbraio 2015 riguarda invece un **trust autodichiarato di garanzia**: Tizio si nomina trustee del trust istituito cui attribuisce i propri beni immobili, al fine di rafforzare la garanzia generica patrimoniale già prestata in qualità di fideiussore in favore di alcuni istituti bancari. Al raggiungimento dello scopo il fondo residuo deve essere destinato ai bisogni della famiglia di Tizio e, al termine del trust, Tizio sarà beneficiario finale, se in vita, altrimenti i suoi eredi.
- Secondo la Suprema Corte il negozio realizzato da Tizio "***benché sia nominato trust non ne ha la fisionomia***: *ne manca, difatti, uno dei tratti tipologicamente caratteristici, ossia il trasferimento a terzi da parte del settlor dei beni costituiti in trust, al fine del conseguimento dell'effetto, con carattere reale, di destinazione del bene all'interesse programmato*" →

# LA "FINE" DEL TRUST AUTODICHIARATO E AUTODESTINATO

- La Corte richiama altri precedenti (in particolare, Cass. 9 maggio 2014, n. 10105) secondo cui lo scopo caratteristico del trust, ossia la separazione patrimoniale, è conseguito mediante la **separazione dei beni dal restante patrimonio del disponente e la loro intestazione ad altro soggetto**, parimenti in modo separato dal patrimonio di quest'ultimo
- affermando che "ove risulti che la **perdita del controllo** dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e **non produce l'effetto segregativo che gli è proprio** (cfr. Cass. pen. V, 30 marzo 2011, n. 13276; conforme VI, 27 febbraio 2014, n. 21621)
- → accedendo alla tesi della Suprema Corte sia il trust autodichiarato sia quello autodestinato sarebbero "apparenti" e quindi nulli

# FATTISPECIE AGEVOLATIVE

- Con specifico riferimento alle agevolazioni in tema di imposta sulle successioni e donazioni, la loro applicabilità al trust "va valutata **caso per caso**, tenendo conto del contenuto del negozio risultante dalla legge regolatrice del trust e dalle clausole contrattuali in esso contenute" (ris. 23 aprile 2009, n. 110/E)
- Le disposizioni di agevolazione devono trovare applicazione considerando il trasferimento a favore del beneficiario e le sue condizioni soggettive (CNN Studio n. 58/2010 T)
- Caso dell'esenzione in tema di "passaggio generazionale": "*anche nel caso di trasferimento dell'azienda in trust, la costituzione del vincolo di destinazione, qualora sia strumentale alla finalità liberale del passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente, potrà godere dell'esenzione in esame, purché siano soddisfatte le condizioni prescritte dall'art. 3, comma 4-ter*" (ris. 110/E/ 2009)

# IMPOSTA DI REGISTRO

- L'atto istitutivo di trust sconta l'imposta di registro in misura fissa se non contiene anche l'atto di dotazione patrimoniale
- Per la registrazione degli atti di donazione non assoggettati a tassazione, ai fini dell'imposta sulle donazioni, in virtù dell'applicazione delle franchigie, è dovuta l'imposta di registro in misura fissa → è possibile ricavare un principio generale di **alternatività** tra l'imposta di registro e l'imposta sulle successioni e donazioni(circ. 44/E del 7 ottobre 2011)
- Gli atti di distribuzione ai beneficiari scontano l'imposta di registro in misura fissa ove sia contemplata la registrazione
- Trust "commerciali"? Ove si opti per la non applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni né all'atto segregativo iniziale, né al momento dell'attribuzione successiva, di potrebbe riaprire la via dell'imposizione proporzionale di registro ex art. 9 della Tariffa allegata al d.p.r. 131/1986

# IPOTECARIE E CATASTALI: A.F.

- Le **franchigie** non operano ai fini imposte ipotecarie e catastali → sono dovute per il trasferimento di immobili o diritti reali immobiliari nella misura e con la modalità ordinariamente previste dal TUIC
- Le imposte ipotecarie e catastali rilevano autonomamente rispetto all'imposta sulle successioni e donazioni in quanto correlate ai servizi resi ai fini della circolazione dei beni mediante la formalità della trascrizione e voltura catastale
- Si applicano in misura proporzionale, pari rispettivamente al 2 e 1 % nei seguenti casi:

➢ Costituzione di vincoli di destinazione con **effetto traslativo (dovrebbe quindi applicarsi imposta in misura fissa in caso di trust auto dichiarato)**

➢ Successivo trasferimento dei beni in seguito allo scioglimento del vincolo

➢ Trasferimenti eventualmente effettuati durante la vigenza del vincolo

→ Le peculiarità del trust rispetto agli altri vincoli di destinazione NON rileva ai fini delle imposte ipotecarie e catastali → sono dovute in misura proporzionale solo con riferimento agli atti ad effetto traslativo

Studio del Federico & Associati

# … IPOTESI DI TRASCRIZIONE

- Trascrizione ex art. **2643 c.c**. è un istituto di pubblicità dichiarativa e come tale ha la funzione di rendere opponibile l'atto a terzi onde risolvere conflitti tra più acquirenti → iscrizione e effettuazione volture catastali → proporzionale

- Trascrizione facoltativa di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela di cui art. **2645 – ter** c.c.
  - può essere richiesta anche per vincoli che non abbiano effetti traslativi in quanto ha la funzione di rendere opponibili a terzi il vincolo;
  - In caso di vincoli traslativi costituisce una formalità ulteriore → ipotecaria in misura fissa (circ. 7 agosto 2006, n. 5/T; CTR Napoli, 16 dicembre 2013, n. 367)

# La giurisprudenza sulle imposte ipotecarie e catastali

## Fissa

- **CTP Milano,** 31 gennaio 2014, n. 1002 "è illegittima l'applicazione delle imposte di registro e ipo –catastali in misura proprozionale al momento dell'istituzione del trust, ancorché avvenga con dotazione di denaro e/o immobile in quanto il presupposto della capacità contributiva si determina solo con il passaggio della dotazione del trust dal trustee al beneficiario"
- **CTP Napoli,** 2 ottobre 2013, n. 571 **"**I beni non entrano a far parte del patrimonio del trustee … solo quando il trustee realizzerà il programma e cederà il trust fund a terzi dovrà essere integrato il presupposto impositivo" (ipotesi trust autodichiarato)
- **CTP Lodi**, 25 luglio 2013, n. 100, in quanto non si produce effetto traslativo ma meramente segregativo (ipotesi trust familiare);
- **CTP Latina**, 8 gennaio 2013, n. 10, applicazione analogica ddell'imposta su successioni e donazioni: diritto sottoposto a condizione sospensiva
- **CTR Venezia**, 23 ottobre 2012, n. 69 "tassazione in misura fissa, alla guisa di atti non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Al termine del trust gli atti di trasferimento saranno suscettibili di imposizione proporzionale, che terrà conto di quella a misura fissa già scontata in quanto vi sia un effettivo trasferimento dei beni"
- **CTP Salerno**, 18 dicembre 2012, n. 507 "nessuna imposta proporzionale indiretta è dovuta (ipotecarie catastali) al momento della costituzione del Trust e fino a quando non avverrà l'effettiva individuazione ed il successivo trasferimento dei beni al beneficiario che otterrà l'effettivo arricchimento"
- **CTP Lodi**, 4 aprile 2011, n. 60, il beneficiario è esclusivamente titolare di una posizione qualificabile come di "aspettativa giuridica" ed il trust non comporta alcun trasferimento di ricchezza

## Proporzionale

- **CTR Napoli Salerno**, 16 dicembre 2013, n. 367 "I beni sono in piena ed esclusiva proprietà e titolarità del trustee"
- **CTR Firenze**, 8 luglio 2013, n. 112 "effetto traslativo in favore del trustee"(richiamo Cass. Civ., 22 dicembre 2011, n. 28363 sulle sanzioni amministrative in tema di circolazione stradale e Cass. Pen. 24 gennaio 2011, n. 1327 in tema di trasferimento al trustee puramente apparente tale da rendere nullo l'effetto segregativo)
- **CT I grado Bolzano**, 24 giugno 2013, n. 89
- **CT I grado Bolzano**, 30 aprile 2013, n. 43

# L'ATTO DI PROROGA DEL TRUST

- Caso: il trustee, prima della scadenza, proroga il termine del trust con scrittura privata autenticata sottoposta a registrazione e conseguente liquidazione e versamento dell'imposta di registro in misura fissa. L'Ufficio notifica **avviso di liquidazione** con contestuale irrogazione delle sanzioni richiedendo il versamento delle ipo-catastali in misura proporzionale.
- **CTP Lodi, 2 agosto 2013, n. 102**: l'atto di proroga non comporta alcuna modifica della titolarità dei beni immobili → non produce effetti traslativi, nè alcun onere di voltura → **insussistenza presupposto impositivo** (diversa conclusione se, invece, il trust fosse stato rinnovato, così costituendo un nuovo vincolo)

# AGEVOLAZIONI (IPOTECARIE E CATASTALI)

- Agevolazione acquisto della **c.d. "prima casa"** (art. 69, comma 3, legge 342/2000): applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali ai trasferimenti della proprietà di case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 derivanti da successioni o donazioni quando in capo al beneficiario sussistano le condizoni previste in materia di acquisto della prima abitazione di cui al d.p.r. 131/1986 (non opererebbe regime agevolativo introdotto per effetto dell'art. 10, comma 3 del d.lgs. 23/2011 che si applica solo per I trasferimenti soggetti ad imposta di registro, applicandosi l'imposizone nella misura di 200 euro, circ. 2/E del 21 febbraio 2014)
- **Esenzione** da imposte ipotecarie e catastali per trascrizione e voltura catastale dell'attribuzione, in favore dei **discendenti o del coniuge**, dell'azienda o di un ramo di essa in cui siano ricompresi beni immobili o diritti reali immobiliari

# ICI/IMU

- È stata riconosciuta dalla giurisprudenza la **soggettività passiva** del trust ai fini del tributo comunale (CTP Parma, 6 giugno 2012)→ I trust che possiedono beni immobili sul territorio italiano sono tenuti ad adempiere agli obblighi Ici/Imu
- Si esclude l'applicabilità al trust dell'agevolazione per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale**, giacchè modellata su soggetti passivi "persone fisiche" (per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente …ed i suoi familiari dimorano abitualmente)
- Si ammette, invece, l'agevolazione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), per gli immbili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive …

# Trust e opportunità fiscali

# COMPARAZIONE TRA ISTITUTI CODICISTICI E TRUST: IL FATTORE FISCALE

- Il vincolo di destinazione dei beni facenti parte del patrimonio familiare può essere realizzato attraverso diverse figure:
  - Il fondo patrimoniale ex art. 167 c.c.
  - Gli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.
  - Il negozio fiduciario
  - Il trust

# IL FONDO PATRIMONIALE (*IPOTIZZANDO CHE I BENI SIANO DI PROPRIETÀ DEI CONIUGI*)

## Coniugi non imprenditori

- Il conferimento di partecipazioni in società di capitali (così anche di immobili) in fondo è fiscalmente neutrale
- Gli utili derivanti dalle partecipazioni conferite sono imputati a metà a ciascuno dei coniugi: concorrono a formare base imponibile in misura del 24,86% se qualificate*; sono soggette a ritenuta 20% se non qualificate

## Coniugi imprenditori

- Il conferimento di partecipazioni nel fondo determina emersione ricavi pari al valore normale partecipazioni iscritte attivo circolante o plusvalenza se iscritte tra immobilizzazioni (salvo regime PEX)
- Gli utili sono imputati per metà a ciascuno dei coniugi: concorrono a formare base imponibile in misura del 24,86% se qualificate*; sono soggette a ritenuta 20% se non qualificate

* *ossia che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al **2 o al 20** per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al **5 o al 25** per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.*

# ATTI DI DESTINAZIONE ART. 2645-TER C.C.

- Non sono disciplinati da alcuna disposizione del t.u.i.r. → irrilevanza irpef

- Tassazione immobili mobili registrati oggetto del patrimonio destinato tassati in capo disponente o beneficiario o in capo al patrimonio

# NEGOZIO FIDUCIARIO

- L'intestazione dei beni al fiduciario **NON determina effetto traslativo**: sia per il fiduciante che per il fiduciario il negozio è fiscalmente irrilevante;
- La tassazione degli utili derivanti dall'intestazione di partecipazioni in società di capitali mediante negozio fiduciario è in capo al fiduciante, a seconda delle caratteristiche del medesimo e delle caratteristiche dei beni
- Il ritrasferimento dei beni al fiduciante è fiscalmente irrilevante sia per fiduciante sia per fiduciario
- Il ritrasferimento ad un terzo indicato dal fiduciante può comportare emersione plusvalenza per fiduciante mentre è fiscalmente irrilevante per fiduciario

# LA "SOLUZIONE TRUST" ED IL FATTORE FISCALE

- Il carattere "polimorfo" dell'istituto e la sua flessibilità ne consentono un ampio utilizzo nella prassi applicativa → incidenza del **FATTORE FISCALE**

- In particolare nell'area delle imposte sui redditi, l'attuale sistema legislativo denota un regime di particolar favore per il trust

- Il caso emblematico è quello del ***trust holding*** (*infra*, il cui consistente vantaggio fiscale in termini "quantitativi"è stato tuttavia ridimensionato dalla legge di stabilità)

# TRUST E FORMA SOCIETARIA A CONFRONTO: LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PRIMA DELLA LEGGE DI STABILITÀ

- La gestione di partecipazioni in trust o mediante holding non è fiscalmente neutrale → la soluzione trust aveva una maggior "competitività fiscale" prima delle recenti modifiche

- Si ipotizzi che Gold s.p.a. (società operativa) debba decidere se conferire il pacchetto azionario ad un **trust** residente di mera gestione di partecipazioni ovvero ad una **hoding di gestione**

- Trattandosi di un trust di mera gestione di partecipazioni, dal punto di vista fiscale, sarà assoggettato al regime proprio degli **enti non commerciali**

# IPOTESI HOLDING DI GESTIONE: TASSAZIONE A LIVELLO AGGREGATO

**Tassazione società**

- 1,375% ossia il 27,5% sul 5% dell'imponibile

**Tassazione soci**

- Aliquota irpef su imponibile 49,72% (quindi da 11,43% a 21,38%) se partecipazione qualificata
- 20% se partecipazione non qualificata (innalzata al 26% a decorrere dal 1° luglio 2014)

# IPOTESI TRUST OPACO CONFERITARIO: TASSAZIONE A LIVELLO AGGREGATO

**Tassazione trust opaco**

- 1,375% ossia il 27,5% sul 5% dell'imponibile

= IPOTESI HOLDING

Nel caso di trust opaco l'imposizione si esaurisce in capo al trust

**Tassazione beneficiari**

- Nessuna imposizione.
- Se, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di produzione del reddito, si procede all'individuazione dei beneficiari, l'a distribuzione in loro favore del reddito tassato in capo al trust è fiscalmente irrilevante (circ. 48/E del 2007)

# IPOTESI TRUST TRASPARENTE CONFERITARIO: TASSAZIONE A LIVELLO AGGREGATO

**Tassazione trust**

- Nessuna imposizione: il trust si limita a determinare il proprio reddito imponibile → trattandosi di dividendi, indicherà il 5% degli utili distribuiti

**Tassazione beneficiari**

- Applicazione al dividendo imponibile delle aliquote irpef ordinarie: dall'1,15% al 2,15%

# LA CONFERENTE

- La struttura del patrimonio netto di Gold s.p.a. è la seguente:

| **Capitale sociale** | **150.000,00** |
|---|---|
| Riserve | 5.850.000,00 |
| Patrimonio netto | 6.000.000,00 |

- Si ipotizzi che Gold distribuisca dividendi per **2.000.000,00**

# Il regime di tassazione aggregato a confronto

| | Holding | Trust opaco | Trust Trasparente |
|---|---|---|---|
| I Livello | 27.500 | 27.500 | 0 |
| II Livello | da 228.600 a 427.600 (in base aliquote irpef) (QUALIFICATA*)<br><br>400.000 (NON QUALIFICATA) | 0 | da 30.000 a 43.000 (in base aliquote progressive irpef) |
| **Regime aggregato** | da **256.100** a **455.100** (QUALIFICATA*)<br><br>**427.500 (**NON QUALIFICATA) | **27.500** | da **30.000** a **43.000**<br><br>*ossia che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al **2 o al 20** per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al **5 o al 25** per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. |

# LA LEGGE DI STABILITÀ

- **Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità), al comma 655 ha previsto che** "All'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le parole: «, anche nell'esercizio di impresa,» sono soppresse e le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22,26 per cento». In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, la disposizione del periodo precedente si applica agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014" → la nuova norma si applica i soli **trust NON commerciali**

# AMBITO APPLICATIVO

- La previsione della legge di stabilità che riduce al 22,26% la quota esente da IRES dei dividendo, a partire dai dividendi messi in distribuzione dal 1 gennaio 2014, interessa esclusivamente i trust non commerciali, mentre il trust commerciale continua ad essere assoggettato ad Ires con l'esenzione al 95% dell'ammontare dei dividendi percepiti

- → diviene quindi fondamentale l'indagine sulla natura commerciale del trust sulla base dei principi generali in riferimento all'atto istitutivo del trust

# NE DERIVA CHE

- a) con riferimento ai *trust* **non commerciali** fiscalmente opachi la tassazione dei dividendi salirà dall'attuale 1,375% (27,5% di IRES sul 5% del dividendo) al **21,37%** (27,5% di IRES sul 77,74% del dividendo) mentre;
- b) con riferimento ai *trust* **non commerciali** fiscalmente trasparenti la tassazione in capo ai beneficiari salirà dall'attuale 2,15% (ipotesi di aliquota IREF del 43% sul 5% del dividendo) al 33,43% (ipotesi di aliquota IREF del 43% sul 77,74% del dividendo)

→ Il *trust holding* opaco, in conclusione, resterebbe la soluzione di massima efficienza fiscale, seppure con uno scarto minimo rispetto ai classici strumenti societari.

# IN DEFINITIVA…

**Trust commerciale**

- **OPACO** 1, 375%

(regime immutato, ossia 5% X 27,5%)

- **TRASPARENTE** 2,150%

(regime immutato, ossia 5% X 43%*)

**Trust non commerciale**

- **OPACO** 21,379%

(nuovo regime, ossia 77,74% x 27,5%)

- **TRASPARENTE** 33,428%

(nuovo regime, ossia 77,74% x 43%*)

* Ipotizzando aliquota marginale del contribuente persona fisica del 43%

# IL CREDITO D'IMPOSTA 2014

- L'applicazione retroattiva della nuova disciplina, oltre a derogare ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente, pone notevole difficoltà applicative per gli enti che abbiano già impiegato i dividendi percepiti
- Da qui l'introduzione di un c**redito d'imposta pari alla maggior Ires dovuta** nel periodo d'imposta 2014 per effetto della modifica normativa
- Il credito deve essere indicato in dichiarazione per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2014 e non concorrerà né alla base imponibile IRES nè a quella Irap, né ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi
- Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in **compensazione** a decorrere dal 1 gennaio 2016 nella misura del 33,33% del suo ammontare, dal 1 gennaio 2017 nella medesima misura e dal 1 gennaio 2018 nella misura rimanente

# APPLICAZIONI E SVILUPPI

- La soluzione trust ben si presta in contesti imprenditoriali a carattere familiare, cumulando, così, il descritto regime di favore nell'imposizione diretta, ai vantaggi previsti anche nell'imposizione indiretta qualora i beneficiari siano figli o coniuge del disponente
- Nel caso di trust autodichiarato, infatti, l'imprenditore disponente può assumere anche il ruolo di trustee, così mantenendo il ruolo amministrativo – gestionale

Affinità ed interrelazioni con l'istituto del patto di famiglia

Studio del Federico & Associati

# TRUST, PATTO DI FAMIGLIA E PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL'IMPRESA

- Il **patto di famiglia** di cui all'art. 768 bis c.c. realizza il trasferimento dell'impresa o delle partecipazioni dal disponente ai discendenti → atto attributivo gratuito → espressamente **esclusi da imposta successioni e donazioni** : "*i trasferimenti, effettuati **anche** tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta*"(art. 1, comma 78, legge 296/2006)

- Con specifico riferimento alle partecipazioni in società di capitali è necessario che il trasferimento assicuri l'acquisizione o l'integrazione del controllo e che il requisito sussista per periodo non inferiore 5 anni

- La "**causa**"del patto di famiglia (trasferimento dell'azienda o di partecipaizoni ai discendenti) può essere realizzata anche attraverso il trust

# "TRUST *MIXTUM CUM PACTO FAMILAE*"

- Il trust mediante il quale si anticipa il fenomeno successorio attraverso la segregazione in trust delle partecipazioni societarie in favore dei discendenti realizza la "**causa**" – nell'accezione civilista di "funzione economico sociale" – del patto di famiglia
- Imprenditore disponente
- Discendenti beneficiari (trust trasparente o misto)

**VANTAGGI**

- Maggior **flessibilità** (es. estinzione al raggiungimento dello scopo oppure "la possibilità di modificare i beneficiari è funzionale ad esigenze di flessibilità in ambito familiare e successorio, cfr. CTP Novara, 21 maggio 2013, n. 73 o)
- Maggior **competitività fiscale**

# LE VALIDE RAGIONI ECONOMICHE DEL "TRUST *MIXTUM CUM PACTO FAMILAE*"

- Rischio elusione/abuso?
  - **Cass. 19 novembre 2012** ridisegna la figura dell'abuso del diritto con riferimento ai trust familiari: *"la figura dell'abuso del diritto in materia tributaria richiede però il concorso di due fattori. Occorre, in primo luogo, che il contribuente abbia conseguito una positiva ricaduta fiscale dal suo operato. Ma occorre anche che tale vantaggio fiscale costituisca la ragione determinante dell'operazione, cioè che non concorrano ragioni e giustificazioni economico – sociale di altra natura, o almeno, che esse siano di minimo rilievo"*
  - l'anticipazione della successione nel contratto tipico del patto di famiglia consituisce di per sé una "**valida ragione economica**"nel contratto tipico del patto di famiglia di cui all'art. 768 bis c.c.

# … SEGUE

- La stessa A.F., in risposta ad un interpello, ha affermato che "*anche nel caso di trasferimento dell'azienda in trust la costituzione del vincolo di destinazione, qualora sia* ***strumentale alla finalità liberale del passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente****, potrà godere dell'esenzione*" dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista per i patti di famiglia (ris. n. 110/E del 23 aprile 2009)
- Devono, però , essere rispettate le **condizioni** previste dalla norma esentativa:
  - Il trust non deve avere durata inferiore a 5 anni;
  - I beneficiari finali devono essere coniuge o discendenti;
  - Il trust non deve essere discrezionale o revocabile;
  - Il trustee deve proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o deternere il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento

## … SEGUE

- Per porre al riparo la figura da eventuali rischi elusivi/abusivi occorre che sia rispettata la "**sostanza giuridica**" ossia la "**causa**" del patto di famiglia
- Es.:

✓ I beneficiari devono essere individuati (trust trasparente, o, al più, misto) nei discendenti

✓ è consigliabile evitare trust autodichiarati giacché, qualora il disponente conservi le funzioni di trustee, non si realizzerebbe una vera e propria dismissione della partecipazione a vantaggio dei discendenti

# PER APPROFONDIMENTI


- LUPOI, (voce) *Trust*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, 2006;
- FRANSONI, *La disciplina del trust nelle imposte dirette*, in *Riv. Dir. Trib*. 2007, 3, 231;
- DEL FEDERICO MONTANARI, Patti di famiglia, trust e negozi fiduciari. Profili dell'imposizione indiretta, in Avvocati di famiglia, 2007, 22;
- MONTANARI, *I trust liberali alla luce della nuova imposta sulle gratuità"* in Trusts e attività fiduciarie, 2007, n. 4;
- CONTRINO, *Spunti in tema di beneficiari "individuati", possesso dei redditi e imputazione dell'obbligazione tributaria nel trust*(con postilla di R. Lupi), in *Dialoghi tributari,* 2008, 106;
- RIGHINI, Partecipazioni in trust: un'interessante alternativa alla holding di gestione, in Il Fisco, 2008, 5584;
- CANNIZZARO, TASSANI, Studio n. 58/2010-T del Consiglio nazionale del notariato, *La tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette*;
- MASTRAPASQUA, Utilizzo dei vincoli di destinazione e profili fiscali, Il fisco, 2012, 34, 5442.
- TASSANI, Il trust nel sistema fiscale italiano, Pisa, 2013
- SNICHELOTTO, La tassazione dei dividendi percepiti dal trust, in Corr. Trib., 2015, 6, 431

# RIFERIMENTI

- **Prassi**
  - ***Circ. 48/E del 2007;***
  - ***Circ. 3/E del 22 gennaio 2008*** *("sono, quindi, esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni I trasferimenti di aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali, attuati in favore di discendenti e del coniuge* ***mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito o costituzione di vincoli di destinazione, nonchè mediante patti di famiglia di cui agli art. 768-bis e seguenti del codice civile")***
  - ***Ris. 110/E del 23 aprile 2009*** (la quale conclude per l'assoggettamento ad imposta di un trust familiare avente ad oggetto un pacchetto azionario a vantaggio dei figli, per il **solo** fatto che il trustee conservava il potere di disporre *discrezionalmente* il trasferimento del potere di controllo);

- **Giurisprudenza**
  - ***CTP Novara***, 21 maggio 2013, n. 73 in Riv. Giur.trib., 2014, 1, 78, con nota di CONTRINO, Sul disconoscimento (per "doppia via") della soggettività passiva ai fini IRES di un trust discrezionale;
  - ***Cass. 19 novembre 2012***, n. 20254.